

**EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI****1. AUMENTI SALARIALI**

Gli incrementi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2022, stabiliti nell'Accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, sono pari a:

**Tab. A**

<b>Livelli</b>	<b>Incremento retributivo complessivo in vigore dal 1° giugno 2022</b>
<b>D1</b>	20,18
<b>D2</b>	22,38
<b>C1</b>	22,86
<b>C2</b>	23,34
<b>C3</b>	25,00
<b>B1</b>	26,80
<b>B2</b>	28,75
<b>B3</b>	32,10
<b>A1</b>	32,86

Come sottoscritto nel Verbale di incontro allegato, la quota relativa all'IPCA consuntivata 2021 è risultata pari a:

**Tab. B**

<b>Livelli</b>	<b>Quota relativa all'IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2^ tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)</b>
<b>D1</b>	11,91
<b>D2</b>	13,21
<b>C1</b>	13,49
<b>C2</b>	13,78
<b>C3</b>	14,76
<b>B1</b>	15,82
<b>B2</b>	16,97
<b>B3</b>	18,94
<b>A1</b>	19,40

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono confermati pari a:

**Tab. C**

<b>Livelli</b>	<b>Minimi Mensili dal 1° giugno 2022</b>
<b>D1</b>	1.509,07
<b>D2</b>	1.673,45
<b>C1</b>	1.709,60
<b>C2</b>	1.745,75
<b>C3</b>	1.869,64
<b>B1</b>	2.003,99
<b>B2</b>	2.149,95
<b>B3</b>	2.400,22
<b>A1</b>	2.457,72

## 2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2022, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. **L'indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. **Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. **I minimi tabellari per gli apprendisti.** In proposito si precisa che per i lavoratori già in forza con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono continuare a riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza di cui alla precedente Tabella C, **mentre per gli apprendisti assunti a partire dal 1° giugno 2021** dovrà essere riconosciuta la retribuzione in misura percentuale del livello di inquadramento.
- 2.4. **L'utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) secondo le percentuali da applicare alla paga base sottoscritte nel [Verbale di Incontro del 9 giugno 2021](#) che, a partire dal 1° giugno 2022, sono pari a:

<b>Livello</b>	<b>dal 1° giugno 2022</b>
<b>D1</b>	0,89%
<b>D2</b>	0,95%
<b>C1</b>	0,95%
<b>C2</b>	1,00%
<b>C3</b>	0,99%
<b>B1</b>	0,98%

- 2.5. La contribuzione a favore del **Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

### 3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2022, sono pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2022
Trasferta intera	<b>44,47</b>
Quota per il pasto meridiano o serale	<b>11,97</b>
Quota per il pernottamento	<b>20,53</b>

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
<b>D1-D2-C1</b>	4,99	7,51	8,11	32,46	33,06	35,58
<b>C2-C3</b>	5,95	9,33	10,01	39,08	39,76	43,14
<b>SUPERIORE AL B1</b>	6,83	11,24	11,83	45,39	45,98	50,39